



COMUNE DI ORISTANO

Comuni de Aristanis

Prop. n. 3939/2022

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

REGISTRO GENERALE N° 799 DEL 20/07/2022

Settore sviluppo del territorio
Ufficio commercio e attività produttive

Oggetto: PROVVEDIMENTO PRESCRITTIVO-INTERDITTIVO L.R. 24/2016 E L. 241/1990 - CODICE UNIVOCO SUAPE: 9896 - RELATIVA ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI ESERCIZIO PUBBLICO - SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE - ESERCIZIO DENOMINATO "BILLIONS".

IL DIRIGENTE

VISTA la dichiarazione autocertificativa unica presentata presso questo Sportello Unico secondo il procedimento in autocertificazione di cui all'art. 34 della L.R. n. 24/2016, in data 02/11/2018, da parte della Soc. Royal Win s.r.l. rappresentata dal Sig. Riccardo Erca, i cui dati personali, in ottemperanza al D. Lgs n. 196/2003 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679) in materia di trattamento di dati personali, risultano depositati agli atti dell'ufficio, per il seguente intervento: avvio attività di esercizio pubblico - somministrazione di alimenti e bevande, esercizio sito in Via XX Settembre n. 10, Oristano;

DATO ATTO che in data 07/11/2018 è stata trasmessa la documentazione tecnica a tutti gli uffici ed enti coinvolti nel procedimento unico:

- ASL 5 - SIAN;
- Ufficio Edilizia Privata - Comune Oristano;
- Ufficio Attività Produttive - Comune Oristano;
- Ufficio Servizi Specializzati - Comune Oristano;

VISTA la nota trasmessa dall'Ufficio Servizi Specializzati del Corpo di Polizia Locale, acquisita con prot. n. 43835 del 11/07/2022, con la quale viene comunicato che, a seguito dell'ispezione amministrativa svoltasi in data 09/07/2022, è stato rilevato un mutamento dello stato dei luoghi rispetto alla documentazione allegata alla DUA di cui trattasi ed in particolare "si riscontrava la non corrispondenza dei criteri di sorvegliabilità alle norme di cui D.M. 564 del 17/12/1992".



COMUNE DI ORISTANO

In particolare è stato rilevato:

“- un ampliamento non autorizzato della superficie di somministrazione presso l'area cortilizia di detto locale non previsto nella tavola tecnica (pianta quotata dell'attività e requisiti di sorvegliabilità) allegata nella pratica SUAPE;

- un accesso diretto, attraverso porta lignea, dall'area cortilizia ad un'area privata (ad uso garage) comunicante altresì con la Via Giovanni XXIII mediante cancello scorrevole automatico e, all'interno dei locali magazzino, n.2 finestre comunicanti con proprietà privata, prive di grate o altri sistemi atti a precludere l'accesso, le cui dimensioni sono comunque tali da consentire eventualmente fughe di persone”.

VALUTATO che l'articolo 10.2.3 delle Direttive SUAPE consente nei casi di motivate ragioni di urgenza l'emissione di un provvedimento prescrittivo - interdittivo senza la previa comunicazione di cui all'art. 10 bis della L.241/1990;

RITENUTO che nel caso di cui trattasi occorre provvedere alla immediata interdizione di ogni attività per la violazione degli artt. 9 e 17 bis del T.U.L. P.S. in relazione agli art. 23, 31 e 35 della L.R. n. 5 del 18/05/2006;

DATO atto che l'attività di cui trattasi potrà essere conformata alla normativa vigente esclusivamente mediante il ripristino delle condizioni di sorvegliabilità ai sensi del D.M. 564 del 17/12/1992;

VISTA la legge regionale n. 24/2016;

VISTA la legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;

VISTE le Direttive SUAPE di cui all'Allegato A della Delibera di Giunta Regionale n. 49/19 del 05/12/2019;

VISTO l'art. 107 del T.U.E.L. approvato con il D. Lgs 18/85/2000 n. 267;

VISTO lo Statuto Comunale;

Per i motivi in premessa:

DETERMINA

- la sospensione dell'attività e invita la ditta interessata a voler conformare l'attività sopra richiamata alla normativa vigente entro il termine perentorio di 30 giorni dalla trasmissione del presente provvedimento sul portale SUAPE nonché alla PEC dell'interessato mediante il ripristino delle condizioni di sorvegliabilità ai sensi del D.M. 564 del 17/12/1992;

AVVERTE

che in caso di mancata conformazione nei termini sopra indicati la presente deve intendersi quale divieto definitivo di prosecuzione dell'attività, senza la necessità di adottare ulteriori atti in considerazione dell'insussistenza delle condizioni di sorvegliabilità ai sensi del D.M. 564 del 17/12/1992;



ORDINA

la chiusura immediata dell'attività nelle more della conformazione stessa;

PRECISA

che l'attività potrà essere riavviata unicamente previa formale comunicazione dell'avvenuto ripristino delle condizioni di sorvegliabilità ai sensi del D.M. 564 del 17/12/1992.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) entro 60 giorni dalla data di notificazione, di comunicazione o di piena conoscenza comunque acquisita, oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di notificazione, di comunicazione o di piena conoscenza comunque acquisita.

Qualora si ritengano violate le norme a tutela della concorrenza e del mercato potrà essere inviata specifica segnalazione all'Autorità Garante della concorrenza e del mercato ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 bis della legge 287/1990.

L'interessato o altri soggetti legittimati (eventuali contro-interessati), qualora si ritenessero lesi nei propri diritti ed interessi, possono comunque chiedere chiarimenti e presentare scritti e memorie allo scrivente Sportello Unico.

Il presente atto verrà trasmesso mediante SUAPE e PEC a:

- Soc. Royal Win s.r.l. c/o Gianni Fois - Procuratore
- Servizi Specializzati del Comune di Oristano
- Questura di Oristano - Divisione Polizia Amministrativa, Sociale e dell'Immigrazione

**Sottoscritta dal Dirigente
SODDU ALBERTO
con firma digitale**